



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

1. visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U. recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
2. ritenuto pertanto di dover dettare disposizioni, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, onde assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19,;
3. ritenuto, con riferimento al periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, di cui all'art. 83 co. 6 e 7 lett) f e h del d.l. cit., che sia a tal fine opportuno adottare una o più delle misure ivi indicate;
4. ritenuto, con particolare riferimento alle udienze civili, monocratiche e collegiali, necessario che le stesse si svolgano senza la presenza degli avvocati e delle parti nonché di terzi soggetti nell'ufficio del giudice onde evitare assembramenti o comunque pericoli di contagio;
5. ritenuto, dunque, opportuno adottare come opzione principale per tutti i difensori e le parti quella di tenere udienza secondo le modalità di cui all'articolo sopra menzionato lett. h), il quale prevede che *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;
6. ritenuto, in particolare, che i difensori provvederanno a depositare entro 10 giorni antecedenti l'udienza una nota scritta contenente le deduzioni di udienza (e contenuta anche quantitativamente entro i limiti di tale strumento) attraverso il p.c.t., mediante la funzione “preverbale”, e il giudice fuori udienza provvederà a prendere i provvedimenti conseguenti allo scambio delle note suddette, per la fissazione della successiva udienza o per il prosieguo del giudizio. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere, di norma, nel massimo di una pagina le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione scritta”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori;
7. specificato che, per le sole udienze da tenersi in data subito successiva al 15 aprile (quindi quelle sino al 25 aprile), il termine per il deposito di tali note sia eccezionalmente di giorni 5 prima dell'udienza (non essendovi altrimenti un tempo idoneo per il deposito delle medesime in virtù della sospensione dei termini sino al 15 aprile disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020), e saranno dunque rinviate le udienze sino al 20 aprile.
8. ritenuto, in via alternativa e subordinata alla modalità di cui ai precedenti punti, che ai difensori è altresì concessa la possibilità di partecipare alle stesse secondo le modalità di cui all'art. cit. l. f) d.l. cit., il quale prevede che *“la previsione dello svolgimento delle udienze*

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”;

9. ritenuto, in particolare, che al fine di avvalersi di tale possibilità, almeno uno dei difensori costituito dovrà depositare in giudizio, al posto della nota di udienza di cui al punto 6, un'istanza con cui si chiede tenersi udienza in tale modalità entro 10 giorni antecedenti l'udienza medesima;
10. specificato che, per le sole udienze da tenersi in data subito successiva al 15 aprile (quindi quelle sino al 25 aprile), il termine per il deposito di tali istanze di giorni 5 prima dell'udienza (non essendovi altrimenti un tempo idoneo per il deposito delle medesime in virtù della sospensione dei termini sino al 15 aprile disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020), e saranno dunque rinviate le udienze sino al 20 aprile;
11. precisato, in definitiva, che la modalità prioritaria di trattazione sarà quella scritta di cui ai punti 5, 6 e 7 e che i difensori che non sono interessati allo svolgimento di udienza in videoconferenza potranno limitarsi a depositare la nota d'udienza entro il termine di 10 giorni antecedenti l'udienza. Qualora uno o più difensori, invece che depositare tale nota, faccia istanza di udienza telematica nel medesimo termine di 10 giorni, il giudice provvederà a fissare la stessa e coloro che hanno depositato già la nota di udienza potranno partecipare o meno (considerandosi comunque presenti qualora non partecipino all'udienza telematica in quanto avevano già depositato tale nota di udienza). Nei procedimenti post termini del 183 c.p.c. e per quelle di precisazione delle conclusioni la trattazione avverrà esclusivamente per iscritto e non in videoconferenza;
12. ritenuto che, in caso di istanza di udienza in videoconferenza, l'udienza si terrà mediante le modalità di cui alla citata lett. f) (in merito alla quale si daranno più specifiche indicazioni *infra*) senza che sia possibile proporre alcuna opposizione da parte degli altri difensori e che quindi tutte le parti costituite in giudizio o costituenti che intendano partecipare alla medesima dovranno attenersi alle indicazioni di cui *infra* per la partecipazione a distanza all'udienza medesima;
13. ritenuto che il giudice, ricevuta una tale richiesta, provvederà a fissare con decreto l'udienza telematica, indicando giorno e ora della connessione;
14. rilevato che in particolare lo svolgimento dell'udienza si terrà attraverso il software ministeriale Microsoft Teams, richiamato anche dal provvedimento del Ministero della Giustizia (Direttore Generale SIA) del 10/03/2020, con il quale si dispone all'art. 2 che *“Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma secondo, lett. f), del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”*;
15. ritenuto, quanto alle modalità pratiche di collegamento, che nel decreto di fissazione dell'udienza i difensori, unitamente al calendario delle udienze di quella mattinata,

scaglionato per orari, riceveranno un link di collegamento e dovranno pertanto collegarsi mediante click sul link ricevuto all'ora indicata;

16. specificato che il link in questione apre la conversazione o sul software Microsoft Teams (se scaricato dal difensore – NB il download è gratuito così come la creazione di account) ovvero più semplicemente direttamente nel browser GOOGLE CHROME, senza necessità di scaricare alcun software o creare alcun account;
17. specificato altresì che l'udienza si terrà in video conferenza, pertanto i difensori dovranno munirsi di un pc con videocamera e microfono (oltre a scaricare gratuitamente o il software Teams o il browser Google Chrome) e che in mancanza di tali adempimenti non potranno partecipare all'udienza medesima e saranno considerati come assenti, salvo che abbiano depositato note di udienza ai sensi del punto 6; nel verbale di udienza il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato ex art. 14 co. 2 L. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati i tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti);
18. ritenuto, inoltre, che date le modalità di espletamento delle udienze, sia secondo il modello di cui alla lett. f) che secondo il modello di cui alla lett. h), non potranno tenersi le udienze nelle quali è necessaria la partecipazione di soggetti terzi rispetto ai difensori (escussioni testimoniali e interrogatori formali) che dovranno pertanto fissarsi in una data successiva al 30/06/2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
19. ritenuto, viceversa, che sarà possibile svolgere l'udienza di giuramento del c.t.u. mediante acquisizione per iscritto di un verbale di giuramento da parte del c.t.u.. In particolare, il c.t.u. provvederà a depositare in giudizio mediante p.c.t. tale verbale (su modulo inviato dal giudice) debitamente sottoscritto e all'udienza (con note scritte o in teleconferenza) il giudice provvederà a conferire l'incarico e a disporre in merito lo svolgimento delle operazioni peritali;
20. ritenuto, infine, che stante le modalità di svolgimento delle udienze non potranno neppure tenersi udienze di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., dovendosi le udienze già fissate a tal fine intendersi fissate per la precisazione delle conclusioni ordinarie ex art. 189 c.p.c. con eventuale concessione o rinuncia (se congiunta) ai termini ex art. 190 c.p.c. da dichiararsi nelle note di precisazione delle conclusioni;
21. ritenuto, quanto al rito lavoro, che le udienze fissate per la discussione ex art. 420 co. 4 e 429 c.p.c. dovranno tenersi sempre secondo le modalità sopra esposte di cui all'art. 2 co. 2 lett. f) o lett. h) d.l. cit., disponendo che la discussione della causa in forma scritta mediante deposito di note conclusive di discussione entro 10 giorni antecedenti l'udienza medesima, nell'ambito della quale il giudice provvederà al deposito del dispositivo e delle eventuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.;
22. si rappresenta alle parti che al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non abbiano né depositato note di udienza né abbiano partecipato all'eventuale videoconferenza. Quanto alle prime udienze, si invitano i convenuti che si devono costituire in giudizio di non attendere gli ultimi giorni antecedenti l'udienza per la costituzione, in modo da dare tempo alla cancelleria di scaricare gli atti depositati telematicamente e metterli in visione al giudice;
23. In caso di costituzione di una delle parti in un momento successivo ai 10 giorni antecedenti l'udienza, sarà dato termine alle parti, che hanno già depositato note di udienza, per replicare agli avversi scritti difensivi e termine per controrepliche alla parte costituitasi tardivamente;

24. I procedimenti di competenza del collegio verranno trattati esclusivamente con modalità scritta, salvo che non venga formulata richiesta congiunta dei procuratori delle parti di celebrare udienza in videoconferenza. Nei divorzi congiunti le parti dovranno dichiarare la loro indisponibilità a riconciliarsi e quindi sottoscrivere prima dell'udienza la rinuncia alla comparizione personale e al tentativo di conciliazione; i difensori provvederanno ad autenticare le firme delle parti. Le condizioni dovranno infine essere inviate anche in formato pdf nativo. I divorzi congiunti, nei quali le parti non vogliano procedere con tale modalità, verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020;
25. Le udienze presidenziali verranno disciplinate con separato provvedimento;
26. I procedimenti di competenza della Sezione Specializzata Agraria verranno rinviati in un'udienza successiva al 30.6.2020;
27. Le presenti linee guida sostituiscono le precedenti del 23.3.2020

P.Q.M.

dispone quanto in appresso:

è sospeso con riferimento al periodo dal 16.4.2020 al 30.06.2020 lo svolgimento delle udienze civili mediante presenza fisica dei difensori (e di altri soggetti) presso il Tribunale (salvo eccezioni di cui al punto 18) e le stesse potranno svolgersi esclusivamente secondo le modalità indicate in parte motiva.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai magistrati, al personale delle cancellerie civili e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 3.4.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno
(firmato digitalmente)